

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I , SENTENZA N. 22347 DEL 2 NOVEMBRE 2015

(cessione del credito)

La prescrizione non è interrotta se si riconosce il credito ma anche la sua sopravvenuta estinzione. Non è sufficiente il riconoscimento del fatto costitutivo di un credito per interrompere la prescrizione, qualora il debitore deduca con la propria contestuale dichiarazione la sopravvenuta estinzione dell'altrui pretesa creditoria.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II , SENTENZA N. 22664 DEL 5 NOVEMBRE 2015

(risoluzione del contratto)

La risoluzione del contratto per inadempimento, a seguito della pronuncia costitutiva del giudice, priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I , SENTENZA N. 45403 DEL 13 NOVEMBRE 2015

(udienza in camera di consiglio – notifica al difensore – via PEC)

Deve ritenersi legittima la notificazione al difensore tramite posta elettronica certificata del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, senza richiedere che a detto avviso il relativo decreto dovesse essere allegato in copia autenticata a mezzo di firma digitale, dovendosi ritenere che, se pure non fossero mai state emanate le disposizioni di cui al decreto legge 179/12, già il codice di rito consentiva, a mente del comma 2 bis nell'articolo 148, laddove non c'è ragione di ritenere che tra i «mezzi tecnici idonei» non possano essere ricompresi gli strumenti atti alla trasmissione telematica, se essi siano in grado di fornire prova della trasmissione stessa e della avvenuta ricezione, garanzie che il sistema della Pec è certo in grado di assicurare.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 23620 DEL 18 NOVEMBRE 2015

(licenziamento – giustificato motivo oggettivo)

Il contratto di lavoro può essere sciolto a causa di un'onerosità non prevista, alla stregua delle conoscenze ed esperienze di settore, nel momento della sua conclusione e tale sopravvenienza ben può consistere in una valutazione dell'imprenditore che, in base all'andamento economico dell'impresa rilevato dopo la conclusione del contratto, ravvisi la possibilità di sostituire un personale meno qualificato con dipendenti maggiormente dotati di conoscenze e di esperienze e quindi di attitudini produttive. Né l'esercizio di tale potere è sindacabile nel merito dal giudice, e ciò tanto più vale quando il legislatore, come indica l'articolo 30 della legge 183/10, inclina a tutelare più intensamente la libertà organizzativa dell'impresa.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 24629 DEL 3 DICEMBRE 2015

(opposizione a decreto ingiuntivo – onere della mediazione)

Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, la parte su cui grava l'onere di introdurre il percorso obbligatorio di mediazione, ai sensi del d. lgs. 28 del 2010, è la parte opponente: infatti, è proprio l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intendere precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice. Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accoli al creditore del decreto ingiuntivo l'onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà l'opposizione allo stesso decreto ingiuntivo.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 25216 DEL 15 DICEMBRE 2015

(filtro di ammissibilità - domande successive all'entrata in vigore della 18/2015)

Il filtro di ammissibilità, previsto dall'art. 5 della l. n. 117/1988, è stato abrogato dal sopravvenuto art. 3, comma 2, della l. n. 18/2015. In conseguenza di ciò i giudizi di responsabilità condotti nei confronti dello Stato Italiano e finalizzati al conseguimento di un risarcimento dei danni derivanti da condotte oppure da atti posti in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, non devono essere più preceduti dal c.d. filtro di ammissibilità per le domande proposte dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, ovvero successivamente al 19 marzo 2015.